

STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE

Nelle Stazioni (isole) ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati si svolgono attività di conferimento e raccolta che rientrano nel concetto di "gestione" dei rifiuti urbani, esercitata dai Comuni

di Giovanni Rompianesi
Dirigente del Servizio gestione integrata sistemi ambientali della Provincia di Modena

Si riporta di seguito il provvedimento di dissequestro, operato dalla competente Procura, delle tre isole ecologiche del Comune di Modena oggetto di indagini finalizzate ad accertare la sussistenza o meno dell'obbligo autorizzativo di cui agli art. 27 e 28 D.Lgs.22/97. Si tratta di una questione ricorrente e su cui esistono pareri controversi.

Recentemente, le Regioni e il Ministero dell'Ambiente hanno attivato incontri finalizzati a sciogliere definitivamente il problema: dalle prime indiscrezioni pare che l'orientamento prevalente sia quello che tali stazioni ecologiche non debbano sottostare all'obbligo autorizzativo, ma siano sottoposte ai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti.

Per completezza riportiamo anche la nota della Regione Emilia Romagna inerente alla problematica esposta.

PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Modena

Decreto di non convalida di sequestro preventivo

Decreto di Restituzione - art. 321 comma 3 bis c.p.p.

Il P.M. dr. Carlo Marzella letto il verbale di sequestro preventivo eseguito dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bologna il giorno 26.6.2004 nei confronti di:

omissis, procuratore speciale della META s.p.a. sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 51, primo comma lett. A), D.L.gs. n. 22/1 997 (attività di smaltimento di rifiuti in assenza di autorizzazione).

Fatto commesso in Modena sino al 26.6.2004.

Considerato che il verbale è stato trasmesso a questa A.G. il giorno 25 giugno 2004 e che pertanto sono stati rispettati i termini di cui al comma 3 bis dell'art. 321 c.p.p.;

OSSERVA

Il sequestro operato d'iniziativa dalla p.g., non appare legittimo in quanto non ricorre il fumus della sussistenza del reato di cui al-

l'art.51 comma 1 del decreto legislativo n. 22/97.

In via preliminare appare opportuno chiarire cosa sono le "isole ecologiche" sottoposte a sequestro.

La Stazione Ecologica è un'area accessibile ai cittadini, attrezzata con contenitori adatti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

In sostanza si tratta di una evoluzione di quello strumento di raccolta dei rifiuti solidi urbani volgarmente definito "cassonetto", dal quale di differenzia esclusivamente per le dimensioni, trattandosi di contenitori in cui tutti i cittadini possono conferire i rifiuti urbani in maniera differenziata.

Non c'è alcun dubbio, da un punto di vista sostanziale, che si tratta di un modello di attività non solo rispettoso delle esigenze di tutela dell'ambiente, ma anche all'avanguardia, in quanto finalizzato ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani su una scala più vasta rispetto alle tradizionali "campane" che solitamente vengono utilizzate dalle amministrazioni comunali a tale scopo.

Le Stazioni ecologiche in sequestro sono gestite dalla META s.p.a., società autorizzata alla raccolta dei



rifiuti solidi urbani nel Comune di Modena.

Quanto sopra premesso, si tratta dunque di stabilire se l'attività svolta dalla META s.p.a. presso le tre "Stazioni ecologiche" sottoposte a sequestro preventivo possa qualificarsi come attività di "smaltimento" ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs 22/97 e come tale assoggettata al regime autorizzatorio di cui agli artt. 27 e ss. del decreto stesso.

La definizione di "smaltimento" è contenuta nell'art. 6 lett. G) del decreto citato. La norma rinvia all'allegato B) del medesimo decreto che individua le seguenti operazioni di smaltimento:

D1 - Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 - Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 - Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni nei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 - Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o laguna, ecc...)

D5 - Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione ecc.)

D10 - Incenerimento a terra

D11 - Incenerimento in mare

D12 - Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera ecc...)

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La fase di "smaltimento" in cui astrattamente potrebbe rientrare l'attività svolta presso le isole ecologiche è quella del deposito preliminare di cui alla lettera D15.

Tuttavia si ritiene che l'attività in contestazione rientri nella deroga prevista dalla stessa lettera D15 per il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.

La lettera D15 dell'allegato B), infatti, esclude dalla nozione di smaltimento il "deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti".

Si tratta di una norma che, essendo stata evidentemente elaborata in funzione delle attività di smaltimento poste in essere dalle imprese, necessita di una interpretazione nel caso in cui debba essere applicata non ai rifiuti prodotti da una azienda, ma ai rifiuti urbani prodotti dalla comunità cittadina. Ebbene è evidente che nel caso in cui il soggetto produttore dei rifiuti si identifichi in tutta la comunità cittadina, si deve necessariamente ritenere che il luogo di produzione coincida con tutto il territorio comunale.

Soggetti abilitati al conferimento dei rifiuti urbani presso le isole ecologiche sono invero soltanto i cittadini.

La conclusione di questo ragionamento interpretativo è che le Stazioni Ecologiche, al pari dei c.d. "cassonetti", altro non sono che luoghi di deposito temporaneo in cui i rifiuti vengono raggruppati prima della raccolta e coincidenti con il luogo di "produzione".

Ragionando diversamente, del resto, si dovrebbe esigere l'autorizzazione per ogni "cassonetto" in cui i cittadini gettano i rifiuti urbani e, paradossalmente, anche per cia-

scun "cestino" posto sulle pubbliche vie.

In definitiva, non vi sono dubbi che l'attività di raggruppamento dei rifiuti posta in essere presso queste aree deve qualificarsi come "deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", proprio in quanto i soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti sono gli stessi cittadini che li producono.

E' appena il caso di rilevare che questa conclusione è diversa dall'interpretazione fornita dal Ministero dell'Ambiente nella lettera del 4.2.2004 della Direzione per la Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (allegata dal N.O.E. al verbale di sequestro). La tale lettera, che peraltro non è stata portata a conoscenza di tutti gli enti locali, si sostiene che le "ecopiazze" devono essere considerate centri di stoccaggio, nelle forme della "messa in riserva" o del "deposito preliminare". Tale documento non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di qualificare tali centri come depositi temporanei nel luogo di produzione.

Si tratta di un'interpretazione proveniente da organi ministeriali, destinata esclusivamente agli organi amministrativi di controllo, come tale non vincolante per il giudice e che si ritiene di non condividere per i motivi sopra espressi.

Ritenuto quindi che le "Stazioni Ecologiche" attualmente in sequestro vadano qualificate come "deposito temporaneo di rifiuti, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti" e che sono pertanto esclusi dal regime autorizzatorio, giusto quanto stabilito dalla lettera D15 dell'All. B) del D.Lgs 22/97,

letto l'art. 321 comma 3 bis c.p.p.

PQM

Non convalida il sequestro preventivo operato dal N.O.E. e dispone l'immediata restituzione delle tre isole ecologiche in sequestro (area "Leonardo", area "Calamita" e area "Magnetite") a *omissis* o comunque all'avente diritto.

Modena 26 giugno 2004

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

DOCUMENTI

Regione Emilia Romagna
Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente
e Difesa del Suolo e della Costa

PARERE IN MERITO ALLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE (S.E.A.).

Con nota prot. 86498/884 del 28.06.2004, che si allega in copia per gli Enti a cui la presente è diretta per conoscenza, la Provincia di Modena - nell'ambito del proprio ruolo di autorità di controllo - ha richiesto alla scrivente Amministrazione un parere circa l'assoggettabilità al regime di cui agli artt. 27, 28 e 33 del D.Lgs. n.22/97 delle Isole Ecologiche (più correttamente Stazioni Ecologiche Attrezzate - SEA - come definite dalla deliberazione di Giunta Regionale n.3905/96).

Detto parere è stato richiesto alla luce del sequestro di tre SEA, ubicate in comune di Modena, avvenuto in data 25 giugno 2004 da parte del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bologna nell'ambito di un'iniziativa disposta dalla Procura di Bari, sulla base di una nota del 04.02.2004, peraltro non portata a conoscenza di tutti gli Enti Locali interessati e della Regione, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha fornito un'interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. n.22/97 sul problema in questione.

Nel merito si evidenzia che l'interpretazione ministeriale, secondo la quale le SEA presso cui viene effettuato il conferimento dei rifiuti urbani differenziati devono considerarsi centri di stoccaggio e come tali soggetti all'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 o alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs., non è condivisibile per le seguenti motivazioni.

L'art. 28 del sopracitato D.Lgs. individua nell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui ai propri allegati B e C le tipologie di attività soggette ad au-

torizzazione regionale.

Le SEA tuttavia non si configurano come impianti adibiti al deposito preliminare (fattispecie individuata fra le operazioni di smaltimento alla voce D15) o alla messa in riserva (fattispecie individuata fra le operazioni alla voce R13) dei rifiuti, ma rappresentano un luogo di mero conferimento di frazioni separate di rifiuti urbani, nel quale avviene il "raggruppamento" dei rifiuti in vista del loro successivo trasporto, nell'ambito di un articolato sistema di raccolta degli stessi a livello comunale.

Peraltro le attività di conferimento e raccolta che si svolgono in tali luoghi rientrano nel più ampio concetto di "gestione" dei rifiuti urbani, esercitata dai Comuni in regime di privativa ai sensi dell'art. 21, 1° comma del sopracitato D.Lgs. n.22/97.

Ai sensi del 2° comma del citato art.21, i Comuni disciplinano tale gestione con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, alla lett. c) "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".

Pertanto si ritiene che, per la gestione delle SEA, non sia necessa-

ria né l'autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n.22/97, né la comunicazione ex artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs.

Peraltro tale interpretazione trova conferma nella sentenza n. 609 del Consiglio di

Stato Sezione V del 17-02-2004, che si allega in copia.,

Diversamente si deve argomentare nel caso in cui alle SEA vengano conferiti anche

rifiuti speciali e/o rifiuti urbani provenienti da altri comuni; in tali casi infatti si configura la fattispecie dello stoccaggio di rifiuti la cui gestione non è soggetta a privativa e pertanto la parte di SEA adibita a tale attività è soggetta al regime di cui agli artt. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs. n.22/97.

Per completezza di informazione si evidenzia comunque che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena ha emesso in data 26 giugno 2004 un decreto di non convalida del sequestro delle tre S.E.A. di Modena e che l'indagine della Procura di Bari è tuttora in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale. Copia dell'atto di dissequestro è allegata alla presente anche per l'utilizzazione che ne potranno fare altre Province del territorio regionale eventualmente interessate all'indagine. •

